

## FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO

Procedimento n. 1/2021 CSA

Decisione n. 1/2021

### LA CORTE FEDERALE DI APPELLO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO SEDILE FISSO

#### *In funzione di Corte Sportiva di Appello*

composta da

Avv. Elisa Brigandì - Presidente

Avv. Monica Campione – Componente Relatore

Avv. Francesco Rondini – Componente a latere

all'esito della riunione tenutasi il 9 novembre 2021 con modalità telematica ex art. 23 del Regolamento di Giustizia e Disciplina FICSF, ha pronunciato la seguente

#### **DECISIONE**

nel procedimento di appello promosso con reclamo ex art. 37 RG FICSF presentato in data 15/10/2021 dalla FEDERICO ANTONI Associazione Sportiva Dilettantistica, in persona del suo Presidente e legale rappresentante *pro tempore* Sig. Massimiliano Foschi, rappresentata e difesa dall'Avv. Simone Colla ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo in Pisa, Piazza Federico Del Rosso n. 2,

#### **AVVERSO**

la decisione del Giudice Sportivo Nazionale, Avv. Valentina Porzia, resa in data 11 ottobre 2021 e comunicata in pari data alla suddetta ASD Federico Antoni, con la quale il Giudice di *primae curae* ha rigettato il ricorso della Reclamante, irrogandole altresì l'ulteriore sanzione pecuniaria di Euro 200,00.

\*\*\*\*\*

#### ***Svolgimento del procedimento***

Con reclamo ritualmente depositato, l'Associazione Sportiva Dilettantistica FEDERICO ANTONI proponeva gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Avv. Valentina Porzia resa in data 11 ottobre 2021, comunicata in pari data, con la quale il Giudice Sportivo rigettava il ricorso e contestualmente irrogava alla ricorrente l'ulteriore sanzione pecuniaria di Euro 200,00.

Il reclamo si articola su diversi motivi di gravame e censura la decisione impugnata rappresentando la sussistenza di violazione di legge per avere il Giudice Sportivo motivato in maniera carente le proprie determinazioni, e richiamando altresì gli ulteriori motivi di merito già espressi in primo grado.

All'udienza del 09.11.2021 il Procuratore della Reclamante, Avv. Simone Colla, tramite collegamento da remoto alla piattaforma "Zoom", veniva ascoltato come consentito da Regolamento di Giustizia e in tale sede in via preliminare sollevava eccezione relativa alla mancata sottoscrizione da parte del Giudice Sportivo della decisione di primo grado nonché di data certa; nel merito concludeva come in atti e la Corte si riservava di decidere.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, sotto il profilo giuridico merita attenta analisi l'eccezione preliminare sollevata dalla difesa della reclamante.

Va premesso che il Codice di Giustizia Sportiva del Coni, all'art. 2, comma 6, espressamente precisa che *“per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva”*.

Nel caso di specie è rilevabile anche d'ufficio che la pronuncia resa dal Giudice Sportivo è carente di data certa nonché di sottoscrizione da parte del medesimo Giudice.

Sul punto l'art. 161 c.p.c. espressamente prevede che: *“la nullità delle sentenze soggette ad appello o a ricorso per cassazione può essere fatta valere soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi d'impugnazione.*

*Questa disposizione non si applica quando la sentenza manca della sottoscrizione del giudice”*.

Nel merito l'art. 161, comma 2, c.p.c. sottrae al generale principio di assorbimento dei vizi della decisione in motivi di impugnazione della stessa, la sentenza priva di sottoscrizione del giudice. Pertanto, tale sentenza – comunemente definita INESISTENTE – non è suscettibile di sanatoria nell'ipotesi di mancata proposizione dell'impugnazione prevista per la stessa.

In giurisprudenza, in realtà, la categoria della sentenza c.d. INESISTENTE è stata estesa a provvedimenti affetti da vizi ulteriori rispetto all'omessa sottoscrizione del giudice, ma ritenuti di una gravità tale da non poter essere assoggettati al generale regime sancito dal primo comma dell'art. 161 c.p.c. La sentenza c.d. INESISTENTE è considerata un mero fatto ed è pertanto insuscettibile di passare in giudicato, potendo esserne dedotto il radicale vizio in ogni sede e tempo, anche mediante un'autonoma azione di accertamento.

Sul punto si è espresso anche il Collegio di Garanzia del CONI il quale con pronuncia n. 12/2021 ha affermato che: *“L'ordinamento giuridico statale è improntato al formalismo giuridico inteso quale elemento di idoneità di atti e negozi a produrre effetti giuridici vincolanti, con la conseguenza che la mancanza di presupposti formali inficia la sostanza dei provvedimenti. È quanto stabilito dalla giurisprudenza amministrativa più volte e recentemente proprio in tema di sottoscrizione di atti, affermando che la sottoscrizione di un provvedimento amministrativo costituisce uno degli elementi essenziali del medesimo, con la conseguenza che la sua mancanza, impedendo di stabilire con certezza la riferibilità dell'atto al suo autore, è da considerare vizio insanabile che ne determina la nullità (T.A.R. Pescara, (Abruzzo) sez. I, 15 giugno 2020, n. 186); orbene, a nessuno sfugge che gli atti dell'ordinamento sportivo e del processo sportivo sono atti amministrativi, tant'è che si discute di attività giustiziale e non giurisdizionale (si veda sul punto la decisione di Questa Sezione, n. 31/20), per la qual cosa pertinente è il richiamo alla citata giurisprudenza in punto di atti formali, che, unitamente alla disciplina processualistica in ambito civile, costituiscono i due binari su cui innervare i principi cardine dell'ordinamento di settore.”*

Da quanto innanzi, discende che l'atto ivi impugnato innanzi a questa Corte è nullo, *rectius* INESISTENTE, risultando palese la violazione di legge in cui è incorso il Giudice di primo grado con ogni consequenziale statuizione di legge.

Tutto ciò premesso e

#### **P.Q.M.**

La Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso in funzione di Corte sportiva di appello

### **DICHIARA**

La nullità della sentenza impugnata e per l'effetto, anche in ossequio al principio di celerità del giudizio sportivo, rimette il procedimento al Giudice Sportivo affinché proceda a rinnovare il giudizio.

Dispone la comunicazione della presente decisione al Giudice Sportivo e alla parte reclamante costituita presso il suo difensore anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in data 19 novembre 2021

Il Presidente                      Avv. Elisa Brigandi

Componente relatore        Avv. Monica Campione

Componente a latere        Avv. Francesco Rondini